

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****Sezione II Civile**

Procedure concorsuali e crisi di impresa

**SENTENZA di omologa EX ART. 70 CCII**

Il Giudice Designato, dott.ssa Luisa Vasile,

**Letto il ricorso per omologa di ristrutturazione debiti del consumatore depositato da:****CATERINA CAPUTO** (C.F. CPTCRN76T45F205E), residente a Milano, Via Cabella n. 50,

con l'avv. Elisabetta Radici;

**Richiamato** il precedente decreto ex art. 70 co.1 CCII, con cui è stato dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;**Esaminata** la relazione dell'OCC ex art. 70 co. 6 CCII (in pct il 16.10.2025) che ha dato atto di aver trasmesso nei termini assegnati la comunicazione di decreto, piano e proposta a tutti i creditori e che *“nel termine di venti giorni assegnato, **hanno formulato osservazioni** i seguenti creditori: Agenzia delle Entrate – Riscossione (doc. n. 8); Credit Agricole Italia s.p.a. (doc. n. 9); Condominio di via Cabella n. 50, Milano (doc. n. 10)”*;**dato atto** che il piano e la proposta originariamente prevedevano di - *liquidare in favore dei creditori la nuda proprietà dell'appartamento di via Cabella n. 50 a Milano, previa costituzione del diritto di abitazione in suo favore al fine di tutelare le esigenze abitative dell'intero nucleo familiare, ma soprattutto del minore*; - *liquidare in favore dei creditori il garage di via Valle Anzasca n. 22 – Milano*; - *destinare ai creditori la quota di reddito eccedente la somma necessaria a garantire a sé e alla propria famiglia uno stile di vita dignitoso, quota pari ad € 500,00 al mese per 4 anni oltre la tredicesima mensilità, per complessivi € 28.000,00 circa*;**Atteso** che all'esito delle dette osservazioni l'OCC avv. Sanzo ha depositato **RELAZIONE EX ART.70, 6° COMMA CCII** contenente modifiche del passivo (a seguito di precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Condominio di via Cabella n. 50, Milano) e **modifiche alla proposta** (e segnatamente: *dover rimodulare la proposta su un arco temporale di 5 anni in modo da incrementare le disponibilità liquide da destinare ai creditori da € 28.000,00 ad € 35.000,00*);**atteso** che, il giudice designato, con decreto del 26.08.2025, ha domandato all'OCC chiarimenti ed ogni utile considerazione in particolare in relazione a *“1. alla comparazione del piano nel suo complesso rispetto all'alternativa liquidatoria, tenendo conto che, ai fini del miglior temperamento degli interessi dei creditori con il diritto di abitazione del minore, non pare esser stata considerata la possibilità di costituzione di un diritto di abitazione con un termine finale (per esempio alla maggiore età del figlio) sì da incentivare e maggiormente valorizzare la vendita della nuda proprietà (e difatti la tutela del minore, garantita sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo anche rispetto al suo diritto di abitazione, non impedisce la procedura esecutiva ma esige una tutela immediata attraverso la sospensione della procedura esecutiva o affidata ad altre forme di assistenza volte al previo reperimento di altra abitazione ove possibile); 2. acquisizione dall'OCC della dichiarazione della ricorrente (in quanto assente in atti) circa la maggior durata-piano a 5 anni e di eventuali integrazioni/aggiornamenti per poter procedere al raffronto tra il soddisfo dei crediti degli oppositori in esecuzione del piano e l'alternativa liquidatoria (art.70 c.9)”*;

**Dato atto** che l'OCC ha comunicato ai creditori detta relazione ex art. 70 co.6 CCII dep.10-7-2025, contenente modifiche ed aggiornamenti, unitamente al decreto del GD datato 26.08.2025 con cui venivano assegnati termini per eventuali ulteriori osservazioni e per il deposito di relazione finale da parte dell'OCC, nonché alla ricorrente per memoria;

**Atteso** che, nel termine assegnato il creditore ipotecario Crédit Agricole Italia s.p.a. ha depositato una memoria integrativa, ribadendo l'opposizione all'omologa del piano per i seguenti motivi: **-non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria:** *il piano prevede la liquidazione della sola nuda proprietà dell'immobile, il cui valore stimato (€ 27.750,00) è nettamente inferiore al valore di mercato della piena proprietà (€ 111.000,00). In una procedura esecutiva, la Banca potrebbe vedere il proprio credito (€ 75.231,24) integralmente soddisfatto;* **-violazione dell'art. 67, 4° comma, CCII:** *non viene garantito un soddisfacimento pari o superiore a quanto otterrebbe in sede di liquidazione, contravvenendo alla normativa sulla protezione dei creditori privilegiati;* **-degradazione illegittima del credito ipotecario:** *una parte significativa del credito ipotecario viene trasformata in chirografario in modo artificioso, a discapito della banca e in favore degli altri creditori, violando il principio della par condicio creditorum;* **-inammissibile sacrificio della garanzia reale a favore del bisogno abitativo:** *sebbene la presenza di un figlio invalido renda meritevole la protezione dell'abitazione, tale esigenza non può legittimamente prevalere sul diritto del creditore ipotecario a escutere la garanzia;* **-modifiche irrilevanti al piano:** *l'estensione del piano da 4 a 5 anni e l'incremento dell'attivo mobiliare da € 28.000 a € 35.000 sono considerati del tutto insufficienti rispetto alla perdita imposta al creditore garantito;*

**Dato atto** che con relazione finale l'OCC ha rideterminato il piano e la proposta prevedendo la cessione della nuda proprietà con diritto di abitazione sino alla maggiore età del minore, così prevedendo l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario opponente;

**Atteso** altresì che nessuna ulteriore osservazione è pervenuta;

ha emesso la seguente

### SENTENZA

L'art. 70 co 7, CCII dispone: “..il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]”.

L'accesso alla ristrutturazione dei debiti è consentito al consumatore, come definito dall' art. 2 lett. e) CCII e riguarda debiti contratti nella qualità di consumatore. Tale è la ricorrente, lavoratrice dipendente le cui obbligazioni hanno origine esclusivamente consumeristica, avendo contratto un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione propria, poi divenuta casa di abitazione della famiglia (composta dalla ricorrente, dal marito e da un minore di cui la sig.ra Caputo è tutrice), oltre a un ulteriore prestito e debiti maturati negli anni, tutti rientranti nella definizione di cui all'art. 2 co.1 lett. e) come aggiornato dal d.lgs. 136 del 13-9-2024 (ossia: e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, imprenditoriale).

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal consenso dei quali tuttavia si prescinde (nel senso che non è sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale, in composizione monocratica).

Tale procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni.

Si tratta, infatti, di una procedura che consente al debitore civile la possibilità di ridefinire la propria posizione debitoria nell'ottica di un c.d. *fresh start*, dunque assicurando al consumatore meritevole un beneficio, ma senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni



caso trovare tutela attraverso un bilanciamento, nel senso che la proposta avanzata dal debitore deve essere per i creditori più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto alla fase dell'omologazione, il Tribunale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, è chiamato a verificare: - la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi; - la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza; - il rispetto delle regole del procedimento; - l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative; - la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

In termini generali, il contenuto del piano è libero, il consumatore ha un'ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell'individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento. La libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione (non necessariamente intero, bensì anche solo una parte -v. anche art.67 co.5- tuttavia pur sempre a seguito di chiara argomentazione e motivazione resa al giudicante, in quanto l'omologazione comporterebbe in questo caso un sacrificio dei creditori ai quali parte del patrimonio è sottratto in deroga all'art. 2740 c.c.), sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori (sono ammesse forme di soddisfacimento alternative, v. 67 co.1; è ammessa una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, v. 67 c.4; è ammessa la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati però entro il limite del soddisfacimento minimo -misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione- raffronto che deve risultare dall'attestazione dell'OCC).

Dunque, il contenuto del piano è libero, ma è pur sempre fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).

In presenza, invece, di osservazioni da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

Occorre a questo punto richiamare il contenuto del piano di ristrutturazione del debito proposto dal ricorrente come da ultimo modificato a seguito delle osservazioni.

Il piano in oggetto, per come modificato, ha le seguenti caratteristiche:

-una durata di 5 anni;

-liquidazione della nuda proprietà dell'immobile di via Cabella n. 50 – Milano, con costituzione di un diritto di abitazione limitato fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore (gennaio 2036), così da valorizzare l'attivo a € 94.350,00;

-liquidazione della quota di proprietà del box sito in via Valle Anzasca n. 22 – Milano, per un valore di € 766,67;

-cessione del reddito disponibile per € 500,00 mensili, oltre tredicesima, per cinque anni, per un totale di € 35.000,00.

L'OCC ha precisato che, il piano, così modificato, assicura:

-l'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili e privilegiati;



-il soddisfacimento del credito ipotecario in misura non inferiore a quanto conseguibile in ipotesi di liquidazione controllata;

-il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari.

Deve, dunque, ritenersi superata la iniziale contestazione del creditore Credit Agricole spa, trovando il credito dell'opponente totale soddisfazione nel piano come da ultimo modificato, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

In merito agli altri creditori oppositori, deve osservarsi che le osservazioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione sono state più correttamente qualificate come precisazione del credito, e le contestazioni mosse da Condominio via Cabella n. 50 – Milano al piano originario non sono state reiterate già in riferimento alla prima modifica, meno conveniente rispetto a quella oggetto di omologa.

Del resto, il piano da ultimo presentato consente un miglior temperamento degli interessi dei creditori con il diritto di abitazione del minore, rispetto allo scenario dell'alternativa liquidatoria (e difatti la tutela del minore, garantita sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo anche rispetto al suo diritto di abitazione, non impedisce la procedura esecutiva ma esige una tutela immediata attraverso la sospensione della procedura esecutiva o affidata ad altre forme di assistenza volte al previo reperimento di altra abitazione ove possibile).

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII.

Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari, per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria.

Quanto ai crediti prededucibili, si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Sia il giudizio di fattibilità (idoneità del piano ad assolvere alla funzione satisfattiva delle pretese creditorie) sia il giudizio sulla meritevolezza (atti dispositivi nei 5 anni antecedenti e contegno meritevole tenuto dal debitore e diligenza nell'assumere le obbligazioni) avvengano sulla base dei documenti allegati alla domanda di accesso alla procedura nonché sulla base della relazione dell'OCC.

Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ravvisa alcuna incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), si richiama il parere dell'OCC espresso con relazione finale, secondo cui: *“il piano riformulato appare fattibile, congruo e conforme ai principi del Codice della crisi”*.

Si riporta la proposta finale della ricorrente:



|                                                                       | Massa<br>immobiliare | Massa<br>mobiliare | Disponibilità liquide | Percentuale di<br>soddisfazione |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Valore piano</b>                                                   | <b>95.116,67 €</b>   | <b>35.000,00 €</b> | <b>130.116,67 €</b>   |                                 |
| <b>SPESE IN PREDEDUZIONE</b>                                          |                      |                    | <b>8.928,94 €</b>     | <b>100%</b>                     |
| compenso O.C.C.                                                       | 368,44 €             | 368,44 €           | 736,88 €              |                                 |
| PEC procedura                                                         | 75,00 €              | 75,00 €            | 150,00 €              |                                 |
| gestionale procedura una tantum                                       | 78,08 €              | 78,08 €            | 156,16 €              |                                 |
| trascrizione sentenza di omologa                                      | 543,90 €             |                    | 543,90 €              |                                 |
| gestione conto corrente procedura                                     | 416,00 €             | 416,00 €           | 832,00 €              |                                 |
| pubblicità PVP (3 tentativi per ciascuno dei 2 immobili)              | 600,00 €             |                    | 600,00 €              |                                 |
| costituzione diritto di abitazione                                    | 5.910,00 €           |                    | 5.910,00 €            |                                 |
| <b>RESIDUO POST SPESE PROCEDURA</b>                                   | <b>87.125,25 €</b>   | <b>34.062,48 €</b> | <b>121.187,73 €</b>   |                                 |
| <b>CREDITORE IPOTECARIO I°</b>                                        |                      |                    | <b>75.231,34 €</b>    | <b>100%</b>                     |
| Credit Agricole Italia s.p.a.                                         | 75.231,34 €          |                    |                       |                                 |
| <b>RESIDUO PER PRIVILEGI</b>                                          | <b>11.893,91 €</b>   | <b>34.062,48 €</b> | <b>45.956,39 €</b>    |                                 |
| <b>CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:</b>                                 |                      |                    | <b>9.707,88 €</b>     | <b>100%</b>                     |
| <i>privilegio ex artt. 2755 e 2770 cod. civ. (spese di giustizia)</i> |                      |                    |                       |                                 |
| Condominio via Cabella                                                | 3.261,97 €           |                    |                       |                                 |
| <i>privilegio ex art. 2751bis n. 2 cod. civ. (professionista)</i>     |                      |                    |                       |                                 |
| avv. Elisabetta Radici                                                | 1.252,66 €           | 1.252,66 €         |                       |                                 |
| <i>privilegio ex art. 2778 n. 18 cod. civ. (IRPEF)</i>                |                      |                    |                       |                                 |
| A.E. - Riscossione                                                    |                      | 3.940,60 €         |                       |                                 |
| <b>RESIDUO PER CHIROGRAFARI</b>                                       | <b>7.379,29 €</b>    | <b>28.869,23 €</b> | <b>36.248,51 €</b>    |                                 |
| <b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>                                         |                      |                    | <b>76.387,99 €</b>    | <b>47%</b>                      |
| A.E. - Riscossione                                                    |                      |                    | 5,88 €                |                                 |
| Axactor Italy s.p.a.                                                  |                      |                    | 62.361,46 €           |                                 |
| American Express Italia s.r.l.                                        |                      |                    | 3.564,71 €            |                                 |
| Condominio di via Cabella                                             |                      |                    | 10.455,94 €           |                                 |

Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, né quelle oggettive (beneficio dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda) né quelle relative ad una assenza di meritevolezza del consumatore, quale causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (la meritevolezza non è esclusa da condotte incolpevoli o di colpa lieve).

L'OCC ha compiuto un'attenta valutazione sulla diligenza dell'istituto di credito in occasione della concessione del finanziamento ai sensi dell'art. 124-bis del TUB, al fine di comprendere se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, ovvero sussistessero le condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento rappresentasse un'ipotesi prevedibile. L'OCC ha concluso che *“alla data di concessione di entrambi i finanziamenti la sig.ra Caputo, seppur già malata, era assunta presso G.S. s.p.a. e percepiva un reddito che le consentiva di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Si può, dunque, escludere la sussistenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, 2° comma CCIP”*.

In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ricorrente e per disporre la chiusura della procedura.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da CATERINA CAPUTO (C.F. CPTCRN76T45F205E) assistita dall'O.C.C. in



persona del gestore della crisi avv. Salvatore Sanzo, con la difesa tecnica dell'avv. Elisabetta Radici con studio in Milano, Piazza del Tricolore, 1;

### DISPONE

- i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
- ii) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

### AVVERTE

- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- la ricorrente che è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

**dispone** le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:

- 1) la pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) la trascrizione della sentenza (se necessario)

### DICHIARA

- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII;

manda alla Cancelleria per quanto sub 1) e per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché con le prassi d'uso all'OCC, che curerà la pubblicità;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Milano, 26-1-2026

Il Giudice Designato

*Dott.ssa Luisa Vasile*

